



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

Mauro Di Marzio	Presidente
Loredana Nazzicone	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Silvia Vitro	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere Rel.

Buoni fruttiferi postali

03/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12074 R.G. anno 2025 proposto da:

██████████ **s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ e dall'avvocato ██████████ ██████████ domiciliata presso
quest'ultimo;

ricorrente

contro

██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ ██████████
rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████

controricorrenti

avverso la sentenza n. 3317/2024 depositata il 5 dicembre 2024 della
Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dal
consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA





1. — [REDACTED] e [REDACTED] hanno agito in giudizio nei confronti di [REDACTED] s.p.a. avanti al Tribunale di Milano deducendo: che la prima aveva sottoscritto in data 22 giugno 1999 due buoni fruttiferi, serie CB; che entrambi avevano sottoscritto diversi altri buoni, delle serie CE, AA1, AA2, AA3, emessi tra il 24 luglio 2000 e il 17 ottobre 2001; che per tutti i titoli in questione [REDACTED] aveva ommesso di consegnare ai medesimi attori il foglio informativo analitico; che la convenuta aveva negato il rimborso dei buoni postali eccependo l'intervenuta prescrizione. Hanno quindi domandato al Tribunale di Milano: di dichiarare la non intervenuta prescrizione dei buoni postali, con condanna della resistente al rimborso del capitale e degli interessi maturati; in subordine, di accertare la responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale della resistente per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza a suo carico, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, in misura pari al capitale investito, quale danno emergente, e agli interessi, quale lucro cessante; ancora in subordine, di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento colpevole della convenuta, con conseguente condanna di questa alla restituzione del capitale investito e al risarcimento del danno rappresentato dagli interessi sulla somma corrisposta; in via ulteriormente gradata, di accertare l'arricchimento senza causa della resistente, condannandola alla restituzione del capitale investito.

[REDACTED] si è costituita, resistendo alle domande attrici.

In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Milano ha respinto le domande attrici.

2. — [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto appello. [REDACTED] si è difesa anche nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Milano ha pronunciato sentenza con cui, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato Poste





Italiane a pagare in favore di [REDACTED] la somma di euro 9.037,99, oltre interessi e in favore di questa e di [REDACTED] l'importo di euro 11.437,50, oltre interessi.

3. — [REDACTED] ha impugnato la sentenza della Corte di Milano con un ricorso per cassazione basato su due motivi. Resistono con controricorso [REDACTED] e [REDACTED]. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, d. l. n. 34/2020, nonché dell'art. 16 d.l. n. 221/2021. Si rileva che quest'ultimo decreto-legge ha protratto la situazione emergenziale pandemica determinata dal Covid-19 sino al 31 marzo 2022, ma circoscrivendone, col cit. art. 16, l'ambito d'applicazione: si spiega che la proroga prevista in tale testo normativo riguarda i «*termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A*» del decreto-legge e che proprio tale allegato non contiene alcun riferimento ai buoni fruttiferi postali. Per conseguenza, secondo la ricorrente, i buoni delle serie CB e CE potevano essere riscossi entro il termine previsto dall'ultima disposizione che aveva previsto la proroga del termine di prescrizione: in tal senso, in base all'art. 11 d.l. n. 52 del 2021, il termine in questione cadeva nel termine di due mesi a far data dal 31 luglio 2021, mentre nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione risultava essere successivo, risalendo al 25 novembre 2021.

2. — Il motivo è fondato.

3. — Ha osservato la Corte di appello che il problema del *dies a quo* della prescrizione del diritto al rimborso non assumeva concreta rilevanza nell'ambito della controversia portata al suo esame: per tutti i buoni postali appartenenti alle serie CB e CE il termine in cui si sarebbe prescritto il diritto in questione era infatti caduto nel periodo segnato dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19; se si





riteneva che la prescrizione decennale decorresse dal giorno di scadenza del titolo, essa sarebbe caduta, per i tre gruppi di buoni, rispettivamente il 22 giugno 2020, il 24 luglio 2020 e il 18 ottobre 2020; se si opinava, invece, che il *dies a quo* della prescrizione fosse da individuare nel primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso, la prescrizione si sarebbe consumata, per tutti i titoli, il 1 gennaio 2021. La Corte territoriale ha spiegato che l'irrilevanza di tale sfasatura temporale dipendeva dalla previsione contenuta nell'art. 34, comma 3, d.l. n. 77 del 2020, secondo cui i buoni postali il cui termine di prescrizione si collocava all'interno del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri erano esigibili entro due mesi dalla cessazione di tale periodo. Nel caso in esame, per tutti i buoni la prescrizione si sarebbe compiuta in tale arco di tempo, onde era soggetta a tale disciplina emergenziale.

La Corte di merito ha poi ricordato che la previsione di cui al cit. art. 34, comma 3, era stata più volte prorogata. Ha reputato però erronea la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, secondo cui il d.l. n. 221 del 2021 non aveva affatto programmato un tale prolungamento del termine prescrizionale. Ha osservato, al riguardo, che il ricordato art. 34, comma 3, «aveva già espressamente ed univocamente ancorato, per i buoni fruttiferi postali che sarebbero giunti a prescrizione durante il periodo di emergenza, il differimento dell'«esigibilità» degli stessi a due mesi dal termine dello stato di emergenza», sicché, «ad evidente tutela dell'affidamento degli investitori in buoni fruttiferi postali», doveva ritenersi «non fosse nemmeno necessaria la specifica previsione di proroga in ognuno dei decreti legge, meramente posticipativi dello stato emergenziale, che si sono succeduti nel tempo, essendo quella (la proroga) già stata prevista, in generale, con norma avente valore di legge, sino a due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza».

Ebbene, tale ricostruzione non può essere condivisa.





4. — Si deve premettere che la prescrizione dei buoni di cui qui si discorre si sarebbe compiuta allo spirare del decimo anno dalla data di rispettiva scadenza dei medesimi. Infatti, in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto decreto ministeriale, non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il *dies a quo* venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) (Cass. 28 luglio 2023, n. 23006).

Ciò detto, la prescrizione del diritto al rimborso sarebbe maturata, in base a tale principio, in periodo che ricadeva nella previsione dell'art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 77 del 2020. La norma prevedeva: «*I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza*».

Questa disciplina è stata prorogata più volte.

Dapprima, con l'art. 72, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 126 del 2000, è stato disposto: «*Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020*».

L'art. 1, comma 3, del d.l. n. 125 del 2020, convertito in l. n. 159 del 2020, ha poi stabilito, attraverso la modificazione del d.l. n. 83 del 2020 (convertito con modificazioni in l. 124 del 2020), che i termini





previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 dello stesso decreto — tra cui è stata inclusa la norma di cui al cit. art. 34 del d.l. n. 34 del 2020, relativa ai buoni fruttiferi postali — fossero prorogati fino al 31 dicembre 2020.

In seguito, l'art. 19 d.l. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 21 del 2021 ha prescritto: *«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente»*. Anche l'allegato 1 di tale decreto-legge includeva, tra le richiamate disposizioni legislative, il cit. art. 34 d.l. n. 34 del 2020.

Con la stessa tecnica del rinvio ad allegato che includeva la disposizione appena richiamata ha operato, per il periodo immediatamente successivo, l'art. 11 d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 87 del 2021, del seguente tenore: *«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021»*, con specifiche eccezioni che qui, ovviamente, non interessano.

L'art. 6 d.l. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, in l. n. 126 del 2021, è norma che adotta pure il criterio di selezione dei termini contemplati da pregresse disposizioni normative, ma esclude dal novero di queste il più volte citato art. 34 d.l. n. 34 del 2020. La norma dispone: *«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente»*; il predetto allegato non fa però menzione alcuna della disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali. La detta prescrizione è ignorata anche dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 11 del 2022, che ha disposto un'ulteriore proroga, sempre riferita a specifiche ipotesi





normative, fino alla data del 31 marzo 2022.

L'opzione interpretativa della Corte di appello, secondo cui, come si è visto, la previsione della proroga dovrebbe considerarsi superflua, visto che l'art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 spiegherebbe effetti sino a due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, appare censurabile su più versanti. Anzitutto essa trascura di considerare il dato letterale della disciplina introdotta col cit. art. 6 d.l. n. 15 del 2021, posto che la detta disposizione non ha previsto una proroga generalizzata, ma ha circoscritto la stessa ai soli termini contemplati nell'allegato A del decreto-legge. In secondo luogo, la soluzione indicata dal Giudice distrettuale omette di considerare, sul piano sistematico, la tecnica cui il legislatore ha affidato le proroghe disposte con riguardo allo stato di emergenza da Covid-19: tecnica consistente nella precisa individuazione delle materie a cui la proroga doveva applicarsi. Da ultimo, l'esegesi proposta dalla Corte di merito finisce per ampliare l'ambito applicativo della disciplina sulla proroga dei termini, eccezionale e derogatoria, che è contenuta nell'art. 34, comma 3, cit.: norma, questa, che dovrebbe perciò operare in periodi successivi rispetto a quello che essa era deputata a regolare (e, oltretutto, in chiaro contrasto, per quanto sopra detto, con le norme successivamente emanate che hanno definito l'oggetto della proroga stessa); ebbene, in presenza di disposizioni eccezionali o derogatorie rispetto ad altra norma avente natura di «regola» (nella fattispecie: quella che assoggetta alla prescrizione decennale il diritto alla riscossione dei buoni), è vietato, come è noto, l'impiego dell'analogia (art. 14 preleggi), ma anche l'interpretazione estensiva, ove la stessa riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, e non si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di *ratio* con quella espressamente contemplata (Cass. 1 settembre 1999, n. 9205; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 28





febbraio 2018, n. 4657).

L'art. 34 d.l. n. 34 del 2020 ha semmai conservato un autonomo valore precettivo — rispetto alle varie disposizioni di proroga che si sono succedute nel tempo — laddove ha previsto che il rimborso dei buoni fosse esigibile nei due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza: poiché il legislatore ha riconosciuto al risparmiatore, per l'esercizio del suo diritto, il predetto termine di due mesi, e ciò sul presupposto che il diritto stesso non potesse essere liberamente fatto valere nel periodo dell'emergenza pandemica, la previsione è evidentemente destinata ad operare allo scadere dell'ultimo periodo di proroga, posto che la condizione limitativa dell'esercizio del diritto ha continuato a protrarsi per l'intero arco temporale segnato dagli interventi legislativi di cui si è detto (in cui, infatti, la prescrizione non ha potuto compiersi).

5. — Col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico, oltre che dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, nonché dei principi sanciti da Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963. La sentenza impugnata è censurata sotto plurimi profili. Si rileva anzitutto che la mancata consegna del foglio informativo analitico relativo ai buoni sottoscritti da entrambi gli attori non era stata provata; secondo [REDACTED] la Corte di appello avrebbe inoltre erroneamente creduto che gravasse su di essa ricorrente l'onere di provare l'avvenuta consegna del detto documento; si deduce, ancora, che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, rientrando, piuttosto, nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione: il rapporto giuridico intercorrente tra emittente e risparmiatore sarebbe dunque disciplinato dai decreti ministeriali istitutivi delle diverse serie di buoni postali, che sono fonti normative idonee a integrare *ab externo* il contenuto del contratto; dal che discenderebbe l'assoluta irrilevanza





della consegna del foglio informativo.

6. — Anche tale motivo appare fondato.

La responsabilità risarcitoria di [REDACTED] con riferimento alle restanti serie di buoni (privi di indicazione quanto alla scadenza e al termine di prescrizione) si fonda, secondo la Corte di appello, sulla seguente progressione argomentativa. [REDACTED] non aveva fornito alcuna prova della consegna del foglio informativo analitico ai sottoscrittori dei buoni e, del resto, tale circostanza era stata «ritenuta dal Giudice di primo grado sostanzialmente pacifica in causa e non specificamente contestata dalla parte appellata»; era irrilevante la contestazione di parte appellata secondo cui il predetto foglio veniva, in ogni caso, affisso in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico, e ciò in quanto tale adempimento doveva integrare l'obbligo di consegna del documento, e non sostituirlo; oltre ad essere mancata la consegna dei fogli informativi relativi ai titoli sottoscritti, alcuni dei buoni fruttiferi nulla riportavano circa il termine di prescrizione e con riferimento ad alcuni di essi non era indicata nemmeno la durata del buono, essendo apposta sui buoni la sola stampigliatura «a termine»; la violazione dei doveri di informazione non aveva, quindi, potuto porre gli odierni appellanti nella condizione di attivarsi tempestivamente per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto.

7. — Si dibatte quindi di un inadempimento di [REDACTED] agli obblighi informativi da adempiere nei confronti dei risparmiatori. Tale inadempimento, secondo la parte attrice in giudizio, avrebbe determinato la mancata conoscenza, da parte sua, della data di scadenza del buono, e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso del titolo; da ciò sortirebbe un'obbligazione risarcitoria di [REDACTED] pari all'ammontare della somma che i titolari dei buoni hanno mancato di riscuotere in tempo utile: il danno oggetto del richiesto risarcimento è in altri termini





associato alla perdita sofferta dai sottoscrittori dei buoni per non essere stati posti nella condizione di esigere la prestazione prima del decorso della prescrizione.

8. — Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativo analitico è prescritta, per i buoni delle diverse serie di cui qui si controverte, dall'art. 3, comma 1 (*«Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento»*), oltre che all'art. 6, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 (*«[redacted] s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali»*).

9. — È da escludere che la mancata consegna del documento, ove prescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoria di [redacted] per la procurata perdita del diritto al rimborso. La conclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questa Corte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578; non massimate in *CED*, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123; Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass. 8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).

Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione che interessa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analitico resta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro, all'esecuzione di questo. Il d.m. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti, che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buono postale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente. L'art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti la documentazione dell'impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dal contratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o non rappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predetto





foglio informativo. In modo ancora più eloquente, muovendosi nella medesima logica, il d.m. 6 ottobre 2004, come si è visto, non ha nemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico, sostituendo tale incombente con l'obbligo di messa a disposizione del documento nei locali aperti al pubblico.

Questa Corte ha dunque rilevato: *«[G]li obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediante l'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta — e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori — al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime»* (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12 marzo 2026, n. 5578, citt., in motivazione). In tal senso, la sottoscrizione del buono *«postula che l'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto*





rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Va pertanto escluso che la durata del titolo esuli dall'accordo negoziale intervenuto tra il risparmiatore e l'emittente e che lo stesso risparmiatore sia all'oscuro di tale elemento: «Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è — o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere — a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria — composta da fatto, evento e nesso causale tra essi —, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita parte lesa» (sentenze da ultimo citate, in motivazione). D'altro canto, ove si dovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cui deve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbe per coerenza supporre che, ove lo stesso fornisca una indicazione quanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna del documento determini l'assenza di accordo delle parti su un elemento essenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia stata





mai prospettata.

Il punto di approdo è dunque rappresentato dall'inefficienza, sul piano causale, dell'inadempimento dell'emittente all'obbligo di consegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione del documento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, il danno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il non tempestivo attivarsi del risparmiatore. Il valido perfezionamento del negozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, che il detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine di scadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancata consegna del foglio informativo (che si colloca infatti «a valle» della conclusione del contratto) abbia privato l'interessato, per l'ignoranza di quel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il proprio diritto. E ciò, come precisato da questa S.C., *«a prescindere da ogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere — se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, — atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto»* (sentenze citate, in motivazione).

Se è vero, d'altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechi indicazione della data di scadenza del titolo può agevolare il risparmiatore nella memorizzazione del preciso contenuto dell'operazione posta in essere, non è possibile affermare che la mancata consegna del documento informativo generi, come conseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato esercizio del diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato il termine prescrizione). Per un verso, infatti, il mancato esercizio del diritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso del documento in questione, tanto più in una situazione quale quella in esame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell'accordo concluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); per





altro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabili *aliunde*: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamento normativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, che solo l'acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolare del buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.

Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruo pretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento. In quest'ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, contemplati dall'art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998), sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole: dall'esistenza di tali obblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio patrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. 28 luglio 2020, n. 16126). Nella prestazione dei servizi di investimento è l'assenza di una adeguata informazione a determinare, come conseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta di investimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione di investimento si determina, in tale ambito, proprio in quanto l'intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggere l'asimmetria di cui si è detto. Nel caso dei buoni postali, come avvertito, le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette a correggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a una funzione riepilogativa e ricognitiva dell'operazione già conclusa (un'operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazioni cui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sono





contenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto di negoziazione). Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nella partita dell'eziologia del danno, giocano l'una e l'altra forma di inadempimento.

10. — In accoglimento di entrambi i motivi di ricorso la sentenza impugnata è cassata.

11. — La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Detta Corte provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.

12. — Il Giudice del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto.

«Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, occorre considerare non già la sola previsione contenuta nell'art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 77 del 2020, secondo cui i detti buoni sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza causato dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ma anche le successive norme che hanno definito, nel suo orizzonte temporale, l'estensione applicativa della detta disciplina emergenziale, sicché il diritto alla riscossione dei buoni ha potuto essere esercitato nel termine di due mesi dalla cessazione del periodo di proroga, termine da individuarsi — in base all'art. 11 d.l. n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87 del 2021 — nel giorno 31 luglio 2021».

«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all'art. 3 del





d.m. 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di [REDACTED] s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del foglio suddetto».

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 3 luglio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio

